



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

DECRETO TERMINI NORMATIVI
(Decreto-Legge 27 dicembre 2024, n. 202)

Decreto-Legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante “*Disposizioni urgenti in materia di termini normativi*”, pubblicato nella [Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024](#) ed entrato in vigore il giorno successivo (28 dicembre 2024).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCO	2
1. Semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari (art. 3, comma 6).....	2
2. Proroga entrata in vigore del nuovo regime IVA degli enti associativi (art. 3, comma 10).	2
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO	2
1. Proroga in materia di aiuti di stato (art.3, commi 1 e 2)	2
2. Sospensione termine per revoca autorizzazione ai Confidi vigilati (art.3, co.8).....	2
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA	3
1. Incremento quota energia rinnovabile a carico società di vendita (art. 11, comma 1)	3
2. Riperimetrazione siti contaminati ai fini della bonifica (art. 11, comma 2)	3
3. Semplificazioni per la realizzazione di impianti fotovoltaici in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali (art. 14, comma 2)	3
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIGITALIZZAZIONE.....	3
1. Digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche (art. 3, comma 7)	3
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E WELFARE	3
1. Proroga di termini in materia di contratti a tempo determinato (art. 14, comma 3)	3
2. Termine concernente l’attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (art. 16)	4
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI	4
1. Proroga in materia di trasporto ferroviario (art.7, comma 3)	4
2. Sospensione aggiornamento sanzioni codice della strada (art.7, comma 4)	4
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO	4
1. Proroga dei termini in materia di contributi a fondo perduto e credito di imposta per le imprese turistiche (art.14, comma 1, lettere a, b, c)	4
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA	5
1. Proroga di termine per le Direzioni regionali Musei dotate di autonomia speciale (art. 6, comma 1).....	5
2. Proroga di termini e cambio di ufficio per la Segreteria tecnica di progettazione per le aree colpite dal sisma del 2016 (art. 6, commi 2, 3 e 4)	5
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA e RIGENERAZIONE URBANA.....	6
1. Proroghe per la rigenerazione urbana, la rifunzionalizzazione, l’efficientamento e la messa in sicurezza di spazi e immobili pubblici finanziati con risorse PNRR, PNC e PNIEC (art. 3, comma 3).....	6
2. Proroghe dei termini dei lavori in materia di edilizia privata (art. 7, comma 2)	6
ULTERIORI DISPOSIZIONI	7
1. Proroga in materia di rete dei laboratori del Servizio Sanitario Nazionale (art.4, co.8)	7
2. Proroga in materia di polizze assicurative per rischi catastrofali (art. 13)	7
3. Abrogazione delle sanzioni per inadempimento all’obbligo vaccinale disposto dal DL 44/2021 (art. 21, commi 4 e 5)	7

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCO

1. Semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari (art. 3, comma 6)

Il comma in esame prevede la proroga, fino **al 31 marzo 2025**, della disposizione di cui all'art. 10-bis, comma 1, del D.L. n. 119 del 2018, in base alla quale vige il divieto di emissione della fattura elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

2. Proroga entrata in vigore del nuovo regime IVA degli enti associativi (art. 3, comma 10)

Il comma in esame, mediante modifica del comma 683, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, proroga, dal 1° gennaio 2025 al **1° gennaio 2026**, l'entrata in vigore della nuova disciplina IVA per gli enti non commerciali, inclusi quelli associativi, introdotta dall'art. 5, comma 15-*quater* del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146.

Come noto, la suddetta disposizione reca l'eliminazione di alcune fattispecie di esclusione dal campo di applicazione dell'IVA, riferibili a particolari operazioni poste in essere da enti associativi, recate dall'art. 4, commi da 4 a 8, del D.P.R. 633 del 1972, prevedendo, al contempo, relativamente alle medesime operazioni, l'applicazione del regime di esenzione d'imposta di cui all'art. 10 del medesimo D.P.R. 633 del 1972.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO

1. Proroga in materia di aiuti di stato (art.3, commi 1 e 2)

Con il comma 1 viene prorogata al **30 novembre 2025**, la scadenza (oggi al 30 novembre 2024) a carico delle Amministrazioni pubbliche per la registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di stato (RNA) relativi all'esenzione IMU, concessi a seguito delle misure di contrasto alla pandemia da Covid-19.

Il comma 2 proroga al **30 novembre 2025**, la norma relativa alla sospensione della responsabilità dei funzionari delle amministrazioni concedenti gli aiuti, per inadempimento degli obblighi di registrazione nel RNA degli aiuti di stato relativi all'esenzione IMU, concessi a seguito delle misure di contrasto alla pandemia da Covid-19.

2. Sospensione del termine per la revoca dell'autorizzazione ai Confidi vigilati (art. 3, comma 8)

Il comma 8 sospende il termine per la revoca dell'autorizzazione ai Confidi iscritti all'articolo 106 del T.U.B., a fronte del venir meno dei requisiti dimensionali previsti (150 milioni di attività finanziaria).

Tale sospensione - della durata di 24 mesi - può operare esclusivamente nel caso in cui il Confidi interessato avvii un processo documentato di fusione o integrazione, al termine del quale sarà raggiunto il predetto volume di attività finanziaria.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA

1. Incremento quota energia rinnovabile a carico società di vendita (art. 11, comma 1)

Viene posticipato di un anno (fino al **1° gennaio 2025**) l'obbligo, per le società che vendono energia termica sotto forma di calore per riscaldamento/raffrescamento per quantità superiori a 500 TEP annui, di fornire una quota rinnovabile di tale energia.

2. Riperimetrazione siti contaminati ai fini della bonifica (art. 11, comma 2)

Viene rimosso il termine (3 anni a partire dal 2021) entro il quale il MASE era chiamato a riperimetrare i siti contaminati di interesse nazionale ai fini della bonifica.

3. Semplificazioni per la realizzazione di impianti fotovoltaici in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali (art. 14, comma 2)

L'articolo 14, in materia di proroga di termini in materie di competenza del Ministero del turismo, al comma 2, posticipa di un anno (fino al **31 dicembre 2025**) la procedura autorizzativa semplificata per la realizzazione di impianti fotovoltaici fino a 1 MW (con moduli a terra o su coperture piane o falde) in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIGITALIZZAZIONE

1. Digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche (art. 3, comma 7)

La disposizione interviene sull'articolo 1-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo alla digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche, prorogando al **31 dicembre 2025** gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla società Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività. La disposizione, inoltre, proroga al **31 dicembre 2025**, nei limiti dei relativi importi complessivi residui, i contratti attuativi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla società Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di telefonia fissa. Tale seconda proroga avviene su richiesta della singola amministrazione contraente, alle medesime condizioni e nella misura strettamente necessaria a dare continuità ai predetti servizi.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E WELFARE

1. Proroga di termini in materia di contratti a tempo determinato (art. 14, comma 3)

La disposizione interviene sull'art. 19, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 81/2015 estendendo, sino al **31 dicembre 2025** la possibilità, inizialmente prevista sino al 31 dicembre 2024, di giustificare l'assunzione con contratto a termine con una motivazione di **natura tecnica, organizzativa o produttiva**, oltre a quella sostitutiva, individuata tra datore di lavoro e lavoratore, da dettagliare specificatamente nello stesso contratto individuale (cd. causale).

Il meccanismo di cui sopra si applica qualora non siano state individuate specifiche causali da parte dei contratti collettivi di qualsiasi livello (nazionale, territoriale o aziendale), rientranti nell'ambito dell'art. 51 del d.lgs. n. 81/2015.

Ad esempio, nel rinnovo del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi del 22 marzo 2024 sono state individuate specifiche causali di settore nel nuovo articolo 71 bis e, pertanto, la disposizione in commento, in via suppletiva, non si applica. Diversamente, nel Turismo, la contrattazione al momento non ha disciplinato specifiche causali collettive e, pertanto, tale proroga, ne consente l'individuazione nel contratto individuale per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva.

Si ricorda, infine, che le causali, siano esse di fonte individuale o pattizia, devono essere obbligatoriamente apposte ai rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata superiore ai 12 mesi, sia per effetto di proroghe e/o di rinnovi, e comunque non eccedenti i 24 mesi, con lo stesso lavoratore.

I primi 12 mesi non prevedono l'obbligo di apposizione della causale (cd. regime di acausalità). L'obbligo di causale è esentato, inoltre, esclusivamente in caso di contratto a termine per motivi stagionali poiché la stagionalità, sia proveniente dalla contrattazione collettiva e sia da una delle attività previste dal D.P.R. n. 1525 del 1963, è di per sé già una causale.

2. Termine concernente l'attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (art. 16)

L'articolo prevede che, a decorrere dal 5 dicembre 2024 e fino al **31 dicembre 2025** l'attività istruttoria per la determinazione dei Lep e dei relativi costi e fabbisogni standard sia svolta dal Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per tale finalità, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale del personale e dello stanziamento di risorse, già previsti all'interno della legge n. 197/2022.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

1. Proroga in materia di trasporto ferroviario (art.7, comma 3)

Nelle more dell'entrata in vigore delle nuove linee guida nazionali per la sicurezza ferroviaria, vengono differiti al **30 aprile 2025** i termini per l'adeguamento ai criteri di sicurezza vigenti, del materiale rotabile circolante sulle infrastrutture ferroviarie e delle gallerie ferroviarie.

2. Sospensione aggiornamento sanzioni codice della strada (art.7, comma 4)

Viene sospeso anche **per il 2025** l'adeguamento all'inflazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada, disponendo che entro il 1° dicembre 2025 venga adottato il decreto ministeriale per l'aggiornamento all'andamento dell'inflazione del biennio 2024-2025 delle sanzioni da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2026.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

1. Proroga dei termini in materia di contributi a fondo perduto e credito di imposta per le imprese turistiche (art.14, comma 1, lettere a, b, c)

La norma interviene sull'articolo 1 del decreto legge 6 novembre 2021, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.233, relativo ai contributi sotto forma di credito di imposta (comma 1) e a fondo perduto (comma 2) per le imprese turistiche¹ previsti dalla linea progettuale Tax credit del PNRR.

In particolare, viene modificato l'articolo 1, commi 1 e 2 del suddetto decreto legge, prevedendo che per i contributi sotto forma di credito di imposta (lettera a) e a fondo perduto (lettera b) il termine per la realizzazione degli interventi² sia prorogato al **31 ottobre 2025**.

L'articolo 14, comma 1, lettera c) del decreto in commento precisa inoltre che la proroga non comporta nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA

1. Proroga di termine per le Direzioni regionali Musei dotate di autonomia speciale (art. 6, comma 1)

La disposizione al comma 1 dell'articolo 6 prevede la proroga al **31 dicembre 2025** del termine originario (31 dicembre 2024) entro il quale le Direzioni regionali Musei, trasformate in uffici dotati di autonomia speciale, possono esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie a loro intestate in un momento successivo. Tale disposizione, contenuta all'art. 14, comma 3, del d.l. n. 113/2024, convertito dalla L. n. 143/2024, riguarda l'amministrazione di uffici periferici del Ministero della Cultura responsabili della gestione dei musei statali e dei luoghi della cultura sul territorio. Sette di queste direzioni (Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, Sardegna, Toscana e Veneto) sono, infatti, dotate di autonomia speciale, che garantisce loro indipendenza scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile.

2. Proroga di termini e cambio di ufficio per la Segreteria tecnica di progettazione per le aree colpite dal sisma del 2016 (art. 6, commi 2, 3 e 4)

Al **comma 2 dell'articolo 6** viene modificata da otto a nove anni la durata della Segreteria tecnica di progettazione di cui si avvale l'ufficio del Soprintendente speciale per le aree del Centro Italia (Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio) colpite dal sisma del 24 agosto 2016³, prolungando di conseguenza l'attività fino al 2025. La disposizione, inoltre, prevede anche un cambio di ufficio per la segreteria tecnica, passando dal Segretariato generale del Ministero dei

¹ Si ricorda che ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 del decreto legge n.152 del 2021: "Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti alle imprese alberghiere, alle imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n.96 e dalle pertinenti norme regionali, alle imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici. Gli incentivi sono riconosciuti altresì alle imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui è esercitata una delle attività imprenditoriali di cui al presente comma."

² Si ricorda che ai sensi dell'articolo 1, comma 5 del decreto legge 152 del 2021, il contributo a fondo perduto e il credito d'imposta sono riconosciuti in relazione alle spese sostenute per eseguire i seguenti interventi: a) interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica; b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503; c) interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b) del presente comma; d) realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativamente alle strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323; e) interventi di digitalizzazione, con riferimento alle spese previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

³ Il sisma del 24 agosto 2016 ha interessato sei province (Perugia, Ascoli Piceno, Fermo, Rieti, L'Aquila e Teramo) e 17 Comuni.

beni e delle attività culturali al Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale del Ministero della cultura.

Parallelamente, al **comma 3** dell'articolo viene prorogato di un ulteriore anno, dal 2024 al 2025, l'incremento fino a ulteriori venti unità del personale facente capo alla stessa segreteria tecnica di progettazione, nel limite dell'ulteriore importo annuo di un milione di euro, come previsto dall'articolo 18, comma 2, del d-l n. 8/2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 45/2017.

Infine, il **comma 4** dell'articolo in esame stabilisce che, per dare attuazione alle disposizioni previste dai commi 2 e 3, i cui oneri ammontano rispettivamente a 500.000 euro e 1.000.000 di euro, è autorizzata una spesa complessiva di 1.500.000 euro per l'anno 2025. Tale spesa è finanziata mediante una corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, inserito nel programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» del bilancio triennale 2024-2026, all'interno dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024. A tal fine, si utilizza parzialmente l'accantonamento destinato al Ministero della cultura.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA e RIGENERAZIONE URBANA

1. Proroghe per la rigenerazione urbana, la rifunzionalizzazione, l'efficientamento e la messa in sicurezza di spazi e immobili pubblici finanziati con risorse PNRR, PNC e PNIEC (art. 3, comma 3)

Viene introdotta la proroga di un anno (fino al 31 dicembre 2025) per la presentazione – da parte di regioni, comuni, province e città metropolitane – della domanda di trasferimento a titolo gratuito di beni immobili appartenenti al demanio storico artistico, o al patrimonio disponibile dello Stato, da riqualificare per scopi istituzionali o sociali finanziati o finanziabili, in tutto o in parte, con risorse afferenti il PNRR, il Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) e il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC).

2. Proroghe dei termini dei lavori in materia di edilizia privata (art. 7, comma 2)

Vengono ulteriormente prorogati i termini di alcuni lavori in materia di edilizia privata, già differiti dall'articolo 10-*septies* del D.L. 21/2022 (Decreto Taglia Prezzi) e da ultimo estesi dall'articolo 4-*quater* del D.L. 181/2023 (Decreto Sicurezza energetica).

Nello specifico, vengono prorogati, da 30 mesi a 36 mesi, i termini di inizio e ultimazione dei lavori relativi ai permessi di costruire rilasciati o formati fino al 31 dicembre 2024 (in precedenza tale data era fissata al 30 giugno 2024), purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati e con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio. Tali disposizioni si applicano anche ai termini relativi: alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), alle autorizzazioni paesaggistiche e ambientali comunque denominate, ai permessi di costruire e alle SCIA già prorogati, nonché alle convenzioni di lottizzazione e ai relativi piani attuativi formati entro il 31 dicembre 2024, anche se già prorogati.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

1. Proroga in materia di rete dei laboratori del Servizio Sanitario Nazionale (art. 4, comma 8)

La norma interviene sull'articolo 29, comma 1 del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106 in materia di incentivi al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio Sanitario Nazionale prorogando al **31 dicembre 2025** il termine entro il quale i laboratori devono adeguarsi a degli specifici standard organizzativi e di personale per ottenere da parte delle regioni e province autonome.

2. Proroga in materia di polizze assicurative per rischi catastrofali (art. 13)

Slitta di tre mesi – dal 31 dicembre 2024 al **31 marzo 2025** – il termine entro il quale le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese (ai sensi dell'art.2188 del codice civile) devono assolvere all'obbligo – introdotto dalla legge di bilancio 2024 (articolo 1, commi 101 e seguenti della legge 213/2023) - di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni, fabbricati, impianti, macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).

3. Abrogazione delle sanzioni per inadempimento all'obbligo vaccinale disposto dal DL 44/2021 (art. 21, commi 4 e 5)

La disposizione abroga la sanzione pecuniaria di 100 euro introdotta dall'art. 4-sexies, del DL 44/2021, in caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, che era stato disposto per:

- il personale della scuola, del comparto della difesa, della sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, penitenziario e delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale;
- il personale delle strutture sanitarie;
- i cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.

I procedimenti sanzionatori non ancora conclusi sono definitivamente interrotti e le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate.

I giudizi pendenti aventi ad oggetto i provvedimenti sanzionatori annullati sono estinti di diritto con spese compensate. Restano acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate, alla data del 28 dicembre 2024, per la sanzione pecuniaria ora abrogata.